

CARTA EXTRACORPORATE MasterCard

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI

- **PROTEZIONE FURTO**

- In caso di furto, il denaro sottratto e i beni strumentali acquistati con la carta restano protetti.

- **PROTEZIONE IN CASO DI UTILIZZO NON AUTORIZZATO FURTO**

- Per impiego infedele della Carta Extracorporate MasterCard da parte del dipendente.
- Per utilizzo fraudolento a seguito di furto o smarrimento.

- **ASSISTENZA IN VIAGGIO**

- Supporto e rimborsi per guasto del veicolo.
- Riorganizzazione del viaggio acquistato con la Carta Extracorporate MasterCard in caso di ritardo o cancellazione del volo, del treno, o degli altri mezzi impiegati.

- **IMPORTANTE**

- I servizi assicurativi si attivano esclusivamente per i beni e i servizi acquistati con la Carta Extracorporate MasterCard.
- Per ricevere supporto e rimborsi in caso di incidente/guasto dell'automobile, non prenda iniziative personali: si rivolga subito alla Centrale Operativa e sarà puntualmente assistito.
- Legga il contratto che segue, con particolare attenzione agli artt. 20, 30 e 31 – obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Legga attentamente il contratto che segue per conoscere nel dettaglio i contenuti delle protezioni e godere di tutti i vantaggi a lei riservati.

Visiti il sito www.extrabanca.eu per approfondire ed essere sempre informato sul mondo di Extrabanca.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il titolare della carta di pagamento.
Carte di Pagamento	Tutte le carte di credito, debito e prepagate emesse e distribuite, anche tramite Extrabanca, da Iccrea Banca S.p.A., disciplinate dai relativi regolamenti che sono parte integrante della presente polizza.
Collocatore	La Banca che colloca le carte di pagamento emesse da Iccrea Banca Spa
Compagnia di Assicurazione	BCC Assicurazioni S.p.A. (chiamata anche Società).
Contraente	Iccrea Banca S.p.A..
Documento di trasporto	Il titolo di viaggio, acquistato dal Titolare e rilasciato dal Vettore, che dà diritto ad effettuare il Viaggio.
Estratto conto	Il documento inviato al Titolare, sul quale sono indicate le operazioni effettuate con la Carta Di pagamento. Qualunque altro documento, anche in formato elettronico, rilasciato da Iccrea Banca, che attesti le transazioni avvenute con la carta di pagamento.
Franchigia	Importo che per ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza (o borseggio)	La fattispecie è prevista dal codice penale agli artt. 624 e seguenti. È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e destrezza di mano, sia su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante.
Furto con strappo (o scippo)	È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Polizza	Il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.

Rapina	E' il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Titolare	L'Intestatario della carta di pagamento.
Veicolo	Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e altezza superiore a m. 2,80; motociclo di oltre 50cc. immatricolato in Italia.
Vettore	Società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio	Lo spostamento dell'Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato nei termini e con le modalità previste dal contratto di viaggio.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Art.1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) BCC Assicurazioni S.p.a., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni
- b) Sede legale e sede sociale in Italia, Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano (Italia)
- c) Telefono 02466275 - Fax 0221072250, sito internet www.bccassicurazioni.com, e-mail: info@bccassicurazioni.bcc.it.
- d) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996. Registro delle Imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00124, Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 11,764 milioni di euro (capitale sociale: 14,448 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 3,927 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,37 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Art.2 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**BCC Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni –
Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo**
Via Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'Assicurato;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio dell'Assicurato, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal-market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art.3 - ARBITRATO

Per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione del danno è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nelle singole sezioni:

- Danni
- Assistenza

Sono assicurati tutti i titolari della carta Carta Extracorporate MasterCard emessa da Iccrea Banca.

Art.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Art. 3 - DURATA DELLA POLIZZA E TACITA PROROGA

La presente polizza ha la durata di anni 1 (uno), più eventuale rateo, e alla scadenza si prorogherà per un anno e così successivamente, salvo disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

La polizza ha effetto il 01/01/2011 e termina il 01/01/2012.

Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società può disdettare, previo consenso del Contraente, anche singoli assicurati, ferma restando la validità della polizza.

Art.5 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza stessa.

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento sottoscritte durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della carta di pagamento stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza.

In caso di disdetta o revoca della carta di pagamento avvenute durante l'annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente la disdetta o revoca stesse, senza alcun rimborso di premio.

Art.6 - LIQUIDAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO

Non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del titolare della carta. Il costo della polizza è sostenuto interamente dal Contraente.

Art.7 - ELENCO DEGLI ASSICURATI

Ai fini dell'individuazione di ogni Assicurato e del calcolo del premio, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a mettere a disposizione nella propria Sede la documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità dell'Assicurato medesimo alla fruizione della polizza in quanto titolare della carta di pagamento oggetto della copertura assicurativa. I nominativi restano di esclusiva proprietà del Contraente che, nel metterli a disposizione della Società, la vincola al segreto professionale ed alla non divulgazione per qualsiasi uso.

Art.8 - LIMITI TERRITORIALI

PER LA SEZIONE DANNI

La presente assicurazione è valida in tutti i paesi aderenti al complesso delle convenzioni internazionali delle carte di pagamento oggetto della garanzia.

PER LA SEZIONE ASSISTENZA

La Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivo per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto è quello di Roma.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, stipulate sia dall'Assicurato che da terzi, la presente assicurazione si intende operante per la sola parte di danno eventualmente non indennizzata e rimasta pertanto a carico dell'Assicurato medesimo.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI

Art.13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito di utilizzo fraudolento, da parte di terzi, della carta di pagamento di cui è titolare l'Assicurato stesso e di cui ha perso il possesso a seguito di uno dei seguenti eventi a lui occorsi:

- furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura;
- furto a bordo di automezzo, mediante rottura o scasso;
- furto con destrezza (c.d. borseggio);
- furto con strappo (c.d. scippo);
- rapina.

La Società indennizza:

a) il denaro contante prelevato tramite la Carta e sottratto in Italia all'Assicurato entro 24 ore dal momento del prelievo;

b) il controvalore dei beni mobili e materiali acquistati con la Carta e sottratti all'Assicurato entro 24 ore dal momento dell'acquisto; limitatamente al caso di furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura, il limite temporale si intende esteso ad un anno. La presente garanzia opera unicamente per beni strumentali allo svolgimento dell'attività, con l'esclusione di merci e prodotti lavorati/in deposito/in vendita;

c) il denaro in contanti che fosse stato oggetto di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento all'estero congiuntamente alla Carta;

d) gli importi (interessi inclusi) che l'Assicurato debba pagare come responsabile, nei confronti della società emittente le Carte di Pagamento assicurate in suo possesso, per gli utilizzi fraudolenti delle Carte stesse durante le 24 ore precedenti alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo o alla Contraente del furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento delle stesse e, successivamente alla notifica alla Banca di Credito Cooperativo, fino a quando la stessa informi la Contraente dell'avvenuto furto, rapina, furto con destrezza, furto con strappo e/o smarrimento;

e) gli importi addebitati all'Assicurato dalla società emittente le Carte di Pagamento assicurate, nel caso in cui la Carta sia intestata ad un Dipendente il quale l'abbia utilizzata in modo doloso o fraudolento per finalità diverse da quelle per le quali era autorizzato;

Ai fini delle garanzie di cui alle lettere a), b), d), e) per "Assicurato" si intende la società contitolare della Carta assicurata e sul cui conto corrente sono addebitati gli importi di spesa; relativamente alle altre garanzie per "Assicurato" si intende il Dipendente contitolare della Carta assicurata.

La garanzia di cui all'art.13 lettera e) opera unicamente a condizione che:

- sulla Carta fosse attivo, al momento del sinistro, il servizio di "notifica autorizzazione" via SMS;
- il Dipendente sia denunciato all'Autorità Competente e venga dimostrato il superamento del limite di utilizzo consentito.

Art.14 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni ed occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica Autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) che siano conseguenza diretta od indiretta di esplosione e emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato (inteso come società e/o libero professionista titolare della carta Carta Extracorporate MasterCard emessa da Iccrea Banca S.p.A. il cui interesse è protetto dall'assicurazione), dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti. L'assicurazione opera, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 13 lett. e);
- d) uso del codice segreto PIN da parte di soggetti diversi dall'Assicurato, fatto salvo per i Dipendenti relativamente alla garanzia di cui all'art.13 lettera e);
- e) verificatisi in occasione di insurrezioni, invasione, eventi naturali catastrofali dichiarati tali dalle competenti autorità, incendi, esplosioni;
- f) mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle norme previste per l'utilizzo e la conservazione delle Carte;
- g) prelievi di denaro contante effettuati non su ATM ma tramite operatore, eccetto art. 13 c);
- h) da operazioni fraudolente compiute senza che l'Assicurato abbia perso il possesso materiale della carta di pagamento e cioè mediante utilizzo di copie della carta di pagamento medesima o mediante utilizzo dei relativi dati (c.d. clonazione).

Resta inteso che se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

Art.15 - TIPOLOGIE CARTE DI PAGAMENTO ASSICURATE

Si intendono comprese in garanzia tutte le carte Carta Extracorporate MasterCard emesse e distribuite dal 1 luglio 2010.

Art.16 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui all'Art.13 è operante dal momento in cui si verifica uno degli eventi previsti al medesimo Art.13, fino al momento in cui, in caso di utilizzo fraudolento viene fatta la segnalazione di "blocco al "numero verde" indicato sulla documentazione che accompagna la consegna della Carta Extracorporate MasterCard, ovvero, in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina, smarrimento viene formalizzata la denuncia all'Autorità.

Sono comunque escluse dalla garanzia le operazioni fraudolente compiute:

- a) **nel caso di furto avvenuto nella sede aziendale o nei locali ove soggiorna anche temporaneamente il Titolare, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura anteriormente al 180° giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di "blocco";**

- b) nel caso di furto a bordo di automezzo mediante rottura o scasso; scippo; rapina; furto con destrezza, anteriormente al 40° giorno dalla data in cui è stata effettuata la segnalazione di “blocco”;**

Art.17 - SINGOLO SINISTRO

Ai fini dell'applicazione dell'Art.18, viene considerato “singolo sinistro”, il furto, furto con destrezza o con strappo, smarrimento, rapina dei beni strumentali acquistati con la Carta Extracorporate MasterCard, nonché il complesso di tutte le operazioni compiute utilizzando fraudolentemente la carta di pagamento.

Art.18 - SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI INDENNIZZO

La Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna carta di pagamento::

- a) garanzia “contante prelevato” (art.13 lett. a): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- b) garanzia “beni acquistati” (art.13 lett. b): Euro 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- c) garanzia “denaro all'estero” (art.13 lett. c): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- d) garanzia “ante denuncia” (art.13 lett. d): Euro 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
- e) garanzia “utilizzo non autorizzato del Dipendente” (art.13 lett.e): Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nella medesima annualità assicurativa, per il complesso di tutte le carte di pagamento assicurate, somma maggiore di €300.000,00.

Art.19 - FORMA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

Art.20 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

a) in caso di utilizzi fraudolenti e/o non autorizzati (art. 13 lett. d; e):

1. bloccare la carta utilizzando il call center, come da indicazioni contenute nel documento di consegna della carta;
2. entro 5 giorni dalla disposizione di blocco, formalizzare denuncia all'Autorità;
3. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme addebitate a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento;
4. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle,11 - 20132 Milano - Fax 0221072250
 - copia della denuncia;
 - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento;
 - documenti contabili dai quali si evincano le somme addebitate a seguito dell'uso fraudolento della carta di pagamento.

b) in caso di furto, furto con destrezza o con strappo, rapina del bene acquistato con la Carta Extracorporate MasterCard (art. 13 lett. a; b; c):

1. entro 5 giorni dall'evento, formalizzare denuncia all'Autorità;
2. raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme relative all'acquisto dei beni strumentali oggetto di furto;
3. inviare a: BCC Assicurazioni - Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano - Fax 0221072250
 - copia della denuncia;
 - modulo compilato di richiesta di risarcimento delle perdite subite a seguito del furto dei beni strumentali;
 - documenti contabili e/o scontrini fiscali dai quali si evincano le somme relative all'acquisto dei beni strumentali oggetto di furto.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 21 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' IN CASO DI SINISTRO

La Società, ricevuto dall'Assicurato quanto previsto all'art. 20, accerta che il denunciante sia compreso nel novero degli Assicurati tramite la rilevazione del numero della carta cui è legato il sinistro.

Gli Assicurati sono esclusivamente i titolari di una carta il cui numero identificativo (PAN) inciso in rilievo sul supporto plastico è contraddistinto dalle seguenti sei cifre iniziali 5476 54XX XXXX XXXX.

La Società mantiene copia di tutti i documenti di cui all'art. 20 ricevuti dal titolare.

Art. 22 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui agli Artt.20 e 21;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall'Art.23.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.23, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.25 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è pari all'importo complessivo di tutte le operazioni descritte all'art. 13 ed avvenute nel periodo di validità della garanzia di cui all'Art.5.

Il denaro o gli importi eventualmente recuperati spetteranno all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società .

Art.26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art. 27. CONDIZIONI GENERALI

1. TRAINO

Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo per sinistro fino ad un massimo di 50 km andata/ritorno per i sinistri verificatisi in Italia e 200,00 Euro per i sinistri verificatisi all'estero.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

2. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 500,00 Euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (conducente e trasportati).

3. AUTO IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

In conseguenza di furto totale del veicolo avvenuto in Italia, la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1.200cc con percorrenza illimitata, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.

Qualora il veicolo oggetto del furto venga ritrovato durante il periodo di utilizzo dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Centrale Operativa, l'Assicurato è tenuto a darne immediato avviso alla Centrale Operativa ed a riconsegnare l'auto in sostituzione entro 24 ore dal giorno del ritrovamento.

Restano a carico dell'assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall'assicurato.

4. INVIO DI UN AUTISTA

Qualora a seguito di incidente avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

5. AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora in conseguenza di sinistro avvenuto in Italia ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore ad 8 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione e a condizione che la Centrale Operativa abbia erogato la prestazione traino del veicolo stesso presso l'officina (come da articolo 01.Traino), la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stazione di noleggio stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1.200cc di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (1 giorno di noleggio ogni 8 ore di manodopera), con un massimo di 3 giorni continuativi e percorrenza illimitata.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall'assicurato.

Nel caso in cui i danni non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l'officina i termini della riparazione.

La prestazione non è comunque operante in caso di:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.

6. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora in conseguenza di sinistro avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, il veicolo resti immobilizzato per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato di rientrare al luogo di residenza in Italia o di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione, mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore)

La Società terrà a proprio carico il relativo costo per sinistro fino ad un massimo di 200,00 Euro per i sinistri verificatisi in Italia e 400,00 Euro per i sinistri verificatisi all'estero, complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo.

7. RIORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO

In caso di annullamento e/o ritardo superiore a 3 ore dell'aereo e/o treno, la Società su richiesta dell'assicurato si occuperà della riorganizzazione del viaggio con un mezzo alternativo tra aereo, treno, autobus, auto a noleggio o taxi.

Restano a carico dell'assicurato i costi del mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 28. ESCLUSIONI

Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali.

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- Stato di guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, scioperi, terremoti,
- Fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla CO di effettuare la prestazione;
- Fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato;
- Suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- Abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché l'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 29. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza **l'assicurato dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, **il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza decade** dunque nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la **Centrale Operativa** al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare una prestazione di assistenza senza intervento o previa autorizzazione della **Centrale Operativa**.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di 3 (tre) volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Art. 30. OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSICURATO

L'assicurato è tenuto a fornire alla **Centrale Operativa** tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, **pena la perdita al diritto di usufruire delle prestazioni stesse**.

La **Centrale Operativa** potrà richiedere all'assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (non fotocopie).

Art. 31. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e facente capo al numero verde:

800-053 088

Oppure dall'estero al numero +39-015 2559591

In caso di impossibilità di telefonare, potrà inviare un telegramma a:
Mapfre Warranty, Strada Trossi 66, 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa con la massima precisione le seguenti informazioni:

1. Prestazione di assistenza che richiede
2. Nome e cognome
3. Targa del veicolo
4. Numero di polizza preceduto dalla sigla CARB
5. Indirizzo esatto del luogo in cui si trova
6. Recapito telefonico che la Centrale Operativa utilizzerà in fase di erogazione dell'assistenza